

PROVVEDIMENTO del 1 aprile 1998 n. 844

Modifiche ed integrazioni al provvedimento ISVAP del 21 novembre 1995 n. 79 concernente la determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti di assicurazione sulla vita ed alle operazioni di capitalizzazione espressi in lire.

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato;

VISTO l'art. 18, paragrafo B), della Direttiva 10 novembre 1992, n. 96 mediante la quale vengono coordinate le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti le assicurazioni dirette sulla vita nei paesi aderenti all'Unione Europea;

VISTO l'art. 22 - comma 2- del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE, secondo il quale le ipotesi attuariali poste a base del calcolo dei premi applicati per le assicurazioni e per le operazioni indicate al punto A) della tabella di cui all'allegato I al citato decreto legislativo, devono essere fissate nel rispetto dei limiti indicati nel provvedimento di cui all'art. 23, comma 1, del citato decreto legislativo;

VISTO l'art. 23 - comma 1- del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE, che pone a carico dell'ISVAP l'obbligo di procedere all'individuazione di un tasso massimo di interesse da applicare a tutti i contratti da stipulare in lire italiane che contengono una garanzia di tasso di interesse;

VISTO l'art. 23 - comma 5 - del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE che consente all'ISVAP di stabilire, in deroga al tasso massimo di cui al comma 1, per specifiche categorie contrattuali valori diversi del tasso massimo di interesse

CONSIDERATA l'esigenza di apportare modifiche al Provvedimento ISVAP n. 79 del 21 novembre 1995, in particolare per ciò che attiene alle disposizioni sul tasso massimo di interesse da adottare per i contratti di assicurazione di puro rischio senza partecipazione agli utili

DISPONE

Art. 1

Al provvedimento ISVAP n. 79 del 21 novembre 1995, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) dopo l'art. 2 è inserito il seguente articolo:

“Articolo 2 bis

In deroga a quanto stabilito al precedente art. 1, per i contratti di assicurazione di puro rischio senza partecipazione agli utili, il tasso d'interesse annuo posticipato non può superare il valore del 4%”;

b) nell'art. 6, comma 1, viene eliminata la locuzione:

“e concernenti posizioni assicurative di età non inferiore a quella di pensionamento nel regime obbligatorio”;

c) nell'art. 10, le parole

“nei citati artt. 1 e 3” sono sostituite dalle seguenti “negli artt. 1, 2 bis e 3”.

Art. 2

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed avrà efficacia a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione.